



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Procuratore Regionale

Con la presente direttiva si forniscono indicazioni generali sull'esecuzione dei provvedimenti adottati dal giudice contabile (*i.e.* le sentenze di condanna, le ordinanze esecutive adottate all'esito del rito monitorio e i decreti di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie) in favore dell'amministrazione o ente titolare del credito erariale (d'ora in avanti: "amministrazione creditrice"), a norma degli artt. 212-216 dell'All. n. 1 al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, e ss.mm.ii., recante il «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124» (d'ora in avanti: "c.g.c.").

Indice

1. La responsabilità dell'amministrazione creditrice.....	2
2. Il potere-dovere di procedere all'esecuzione.....	2
3. Obblighi informativi alla Procura regionale e facoltà di richiedere accertamenti patrimoniali per verificare le condizioni di solvibilità dei debitori	4
4. Attività di vigilanza ed indirizzo della Procura regionale	5
5. Appello di parte, condanna sussidiaria e in solido, diritto di prelazione	5
6. Le modalità di esecuzione.....	5
7. Sentenza preceduta da sequestro conservativo.....	6
8. La ritenuta cautelare.....	7
9. La notificazione del titolo esecutivo	7
10. Pagamento in forma rateale	8
11. Decesso del debitore	8
12. Incompatibilità per gli amministratori di enti locali condannati dalla Corte dei conti.....	9
13. Esecuzione dei provvedimenti ai quali consegue la incandidabilità/ineleggibilità	9
14. Disposizioni finali	10



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

1. La responsabilità dell'amministrazione creditrice

Va innanzitutto sottolineato che il codice, al fine di eliminare i rilevanti fenomeni di mancate riscossioni dei crediti derivanti dalle sentenze di condanna della Corte dei conti registrati nel recente passato e di rimarcare l'importanza e l'essenzialità dell'attività esecutiva, conferma la responsabilizzazione dell'amministrazione creditrice nell'esecuzione dei provvedimenti del giudice contabile sancendo, espressamente all'art.214, comma 4, c.g.c., che: *"Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero"*.

2. Il potere-dovere di procedere all'esecuzione

La titolarità del potere-dovere di procedere all'esecuzione è di spettanza dell'amministrazione creditrice individuata (o individuate) nel provvedimento giurisdizionale.

Il Codice di giustizia contabile, al comma 1 dell'art.214, non solo individua nel creditore ("l'amministrazione o l'ente titolare del credito") il soggetto legittimato all'attività esecutiva, ma specifica, altresì, che tale attività venga svolta attraverso un ufficio di rango dirigenziale designato con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

Ai sensi dell'art.214, comma 1, c.g.c., l'amministrazione o l'ente titolare del credito ha l'obbligo di designare, in via generale, uno specifico Ufficio preposto alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti.

La designazione andrà effettuata, per le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente (ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lett. a) della legge n. 400 del 1988); per le amministrazioni o enti con provvedimento dell'Organo di vertice

L'amministrazione creditrice, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo dichiarato conforme all'originale ex art. 212, comma 2, c.g.c. dalla competente segreteria della Sezione giurisdizionale, tramite l'Ufficio designato, deve ex art. 214 comma 3 c.g.c. avviare *immediatamente* l'azione di recupero del credito.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 214 si individuano due livelli di responsabilità nell'attività di esecuzione, uno esecutivo, in capo al responsabile del procedimento di esecuzione, uno gestionale, in capo al titolare della struttura di esecuzione.

Non vi può essere confusione dei due livelli di responsabilità e le amministrazioni, e soprattutto quelle più complesse, sono tenute a disciplinare le proprie competenze interne individuando, in seno all'ente, un'unica struttura di esecuzione onde evitare ritardi e inefficienze, peraltro, fonte di responsabilità.

A tal fine tutte le amministrazioni destinatarie della presente nota vorranno provvedere a comunicare a questa Procura quale Ufficio è stato stabilmente individuato, con formale provvedimento, come struttura incaricata dell'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti, a prescindere dalla circostanza che in atto risultino o meno sentenze da eseguire, indicando, parimenti, i dati anagrafici completi del relativo titolare, provvedendo, nel tempo, ad un tempestivo aggiornamento in caso di variazioni.

In tale contesto, si indicano le principali competenze della struttura deputata all'esecuzione e del responsabile del procedimento.

Il responsabile della struttura di esecuzione deve:

- immediatamente dare inizio alla esecuzione con la notifica del titolo esecutivo "al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile" (comma 3, art.213);
- nominare il responsabile del procedimento di esecuzione e comunicarlo, unitamente all'avvenuto inizio dell'esecuzione al Procuratore regionale (comma 2, art. 214);
- scegliere la modalità attuativa più proficua del credito erariale (comma 2, art. 214) e comunicarla al Procuratore regionale;
- eseguire le specifiche istruzioni del pubblico ministero contabile per il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero del credito erariale (comma 6, art. 214);
- valutare se iscrivere ipoteca sui beni del debitore (comma 3, art. 215);
- predisporre eventuale piano di rateizzazione, sottoporlo per l'approvazione al pubblico ministero contabile e vigilare sull'adempimento (commi 5 e 6, art. 215);
- vigilare sull'attività del concessionario qualora individuato per il recupero mediante iscrizione a ruolo;
- porre in essere tutte le attività necessarie per il tempestivo e integrale recupero del credito erariale.

Invece, il responsabile del procedimento deve:

- trasmettere, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, la relazione su riscosso e da riscuotere a carico del responsabile del procedimento (comma 8, art. 214);
- eseguire le istruzioni ricevute o le attività delegate dal responsabile della struttura di esecuzione (ad es. notifica sentenza con formula esecutiva);
- informare tempestivamente il responsabile della struttura di esecuzione di ogni evento che ostacoli o possa ostacolare il recupero del credito erariale.

Il responsabile del procedimento, altresì, può stimolare il ricorso ad eventuale richiesta di istruzioni o accertamenti patrimoniali che il responsabile della struttura di esecuzione può chiedere al Procuratore regionale (comma 6, art.214; ultimo periodo comma 3, art. 214) o, laddove consentito dalla norma, e solo per pareri e patrocinio innanzi al giudice ordinario, all'Avvocatura dello Stato (comma 7, art. 214).

Il responsabile della struttura di esecuzione, essendo responsabile della gestione dell'attività esecutiva, non solo deve adempiere agli obblighi sopra esposti, ma deve vigilare sull'operato di ciascun responsabile del procedimento di esecuzione.

L'amministrazione creditrice, ricevuto il titolo giudiziale esecutivo dichiarato conforme all'originale ex art. 212, comma 2, c.g.c. dalla competente segreteria della Sezione giurisdizionale, tramite l'Ufficio designato, deve ex art.214, comma 3 c.g.c. avviare *immediatamente* l'azione di recupero del credito.

I proventi dei crediti liquidati e ogni altro somma connessa alla sentenza da eseguire devono essere iscritti distintamente nei documenti contabili, tenendo presente che le spese di giudizio restano di spettanza dello Stato, come disposto dall'art.5 d.p.r. n.260 del 1988 (ancora vigente in quanto non abrogato dal D.Lgs. n.174 del 2016 e *ss.mm.ii.*).



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

A tal proposito si rimarca che la riscossione deve essere curata anche per le spese di giustizia, comprensive dei diritti per il successivo rilascio delle copie e dei titoli e connessa imposta di bollo, ai sensi del testo unico in materia di spese di giustizia, recato dal d.p.r. n.115 del 2002 e *ss.mm.ii.*, secondo gli importi comunicati dalla stessa Procura regionale.

Nel caso il titolo giudiziale definitivo preveda una pluralità di amministrazioni creditrici, ex art. 214, comma 1-bis, c.g.c. la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.

Detti importi devono essere successivamente riversati in favore dell'erario statale ai sensi del citato art. 5 del d.P.R. n. 260 del 1998.

3. Obblighi informativi alla Procura regionale e facoltà di richiedere accertamenti patrimoniali per verificare le condizioni di solvibilità dei debitori

Il titolare dell'Ufficio designato, prescelte le modalità esecutive ai sensi dell'art.214, commi 3 e 5 c.g.c., le comunicherà tempestivamente a norma dell'art.214, comma 2, c.g.c. al Procuratore regionale, unitamente alla nomina del responsabile del procedimento.

Risulta opportuno, pertanto, che sia l'immediato avvio del procedimento sia la nomina del responsabile del procedimento di esecuzione, al pari di eventuali variazioni quali la nomina di un nuovo responsabile ovvero l'inizio di una diversa modalità esecutiva, per abbandono della precedente, siano formalizzate, in apposito atto, da trasmettere al Procuratore regionale con indicazione:

- dei recapiti di contatto personale del responsabile unico del procedimento di esecuzione;
- dell'indirizzo di posta elettronica certificata del relativo Ufficio.

Al fine di meglio orientare l'attività di recupero del credito erariale ed effettuare la scelta attuativa più proficua in ragione dell'entità del credito, a mente dell'art. 214, comma 3, ultimo periodo, c.g.c. «*L'amministrazione può richiedere al Procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore*».

Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, e comunque non oltre il 30 aprile, a norma dell'art. 214, comma 8, c.g.c. il responsabile del procedimento trasmette al Procuratore regionale, un prospetto informativo dell'attività svolta, che dia conto, per ciascuna procedura esecutiva di cui all'art.214, comma 5, c.g.c.:

- delle partite riscosse;
- delle disposizioni prese per quelle ancora da riscuotere;
- delle relative modalità e delle eventuali problematiche insorte nella fase esecutiva.

Al prospetto informativo a norma dell'art. 214, comma 8, c.g.c. andranno sempre allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

La relazione andrà resa anche nel caso in cui le azioni recuperatorie non abbiano sortito effetto in tutto o in parte.

L'obbligo informativo annuale, salva diversa comunicazione da parte della Procura regionale, cessa dall'informazione del completo recupero o quando il credito, esperita infruttuosamente l'attività esecutiva, sia dichiarato inesigibile, diventi inesistente (annullamento del titolo esecutivo) o non perseguibile.



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

La corrispondenza con la Procura regionale dovrà avvenire utilizzando la posta elettronica certificata e dovrà sempre riportare nell'oggetto gli estremi del titolo in esecuzione e l'organo giudicante (Sezione giurisdizionale regionale per la Sicilia o la Sezione giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la regione Siciliana).

Si sottolinea, anche ai fini della valutazione dei presupposti per l'eventuale contestazione omissiva a titolo di colpa grave, che, come già evidenziato in premessa, ogni inadempimento dei predetti obblighi informativi di legge potrà essere valutato ai sensi del citato art. 214, comma 4, c.g.c..

4. Attività di vigilanza ed indirizzo della Procura regionale

Si evidenzia, come già ricordato, che l'art. 214, comma 6, c.g.c. legittima il Pubblico Ministero ad indirizzare alle amministrazioni creditrici o enti esecutanti, anche a richiesta, istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero; dette istruzioni possono essere altresì fornite su richiesta delle amministrazioni non statali.

Viceversa, ai sensi dell'art. 214, comma 7, c.g.c. le amministrazioni statali o ad esse equiparate, si devono avvalere della consulenza e, per le esecuzioni innanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. Appello di parte, condanna sussidiaria e in solido, diritto di prelazione

In caso di appello di parte e in ragione dell'efficacia sospensiva dello stesso ex art. 190, comma 4, c.g.c., il procedimento di esecuzione della sentenza di primo grado va sospeso ed eventualmente riattivato all'esito del giudizio d'impugnazione.

Nell'esecuzione dovrà tenersi conto dell'eventuale condanna in via sussidiaria, che consente di agire nei confronti del debitore interessato solo dopo l'infruttuosa azione esperita nei confronti del responsabile principale.

Qualora in base al titolo giudiziale vi siano più obbligati in solido, l'amministrazione creditrice potrà agire, per l'intero importo, nei confronti di ognuno e, in tal caso, l'adempimento di uno libera gli altri a norma dell'art.1292 c.c..

Si segnala che, ai sensi dell'art.216, comma 3, c.g.c, il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2750 c.c., con grado di preferenza successivo ai crediti indicati negli artt.2778 e 2780 c.c..

6. Le modalità di esecuzione

Le amministrazioni creditrici, ai sensi dell'art. 214, comma 5, c.g.c., possono avvalersi, alternativamente o cumulativamente, dei seguenti tre strumenti:

- ✓ recupero in via amministrativa ex art. 215 c.g.c.

Il recupero avviene attraverso ritenute, nei limiti di legge, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico condannato in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

Il recupero in via amministrativa si esegue, ex art. 215, comma 2, c.g.c., mediante semplice richiesta all'ente erogatore della provvidenza economica dovuta all'agente pubblico condannato.

Ai sensi dell'art. 215, comma 3, c.g.c., l'Ufficio competente ha facoltà di richiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella sentenza di condanna, maggiorato degli interessi legali, di cui, però, ai sensi dell'art. 2855, comma 2, del Codice civile, dovrà essere espressamente enunciata la misura nell'iscrizione.

Il recupero del credito esclusivamente in via amministrativa, sussistendone i presupposti (*i.e.* l'accertata esistenza di un trattamento economico in favore dell'interessato) e in presenza di una condanna non elevata, è la modalità preferibile per la maggiore semplicità e sicurezza realizzativa, comportante anche minore oneri per il debitore.

- ✓ esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile ex art. 216 c.g.c.;
- ✓ iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali ex art. 214, comma 5, lett. c) c.g.c..

La scelta tra le varie possibilità offerte, come prescrive l'art.214, comma 3, c.g.c. va compiuta individuando quella più proficua in ragione della entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore, dell'esigenza di garantire la celerità del procedimento e di ogni altro elemento o circostanza rilevante.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata secondo il rito civile e l'iscrizione a ruolo, trattandosi di comuni modalità di riscossione da parte delle amministrazioni creditrici, non sembra debbano fornirsi particolari indicazioni.

7. Sentenza preceduta da sequestro conservativo

Devono invece necessariamente seguirsi anche le modalità dell'esecuzione forzata nel caso in cui la sentenza sia stata preceduta da sequestro conservativo, realizzandosi l'automatica sua conversione in pignoramento, una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva ex art 80 c.g.c., che espressamente richiama la disciplina di cui all'art.686 c.p.c..

Si evidenzia come, in caso di sentenza di condanna preceduta da sequestro conservativo, l'amministrazione creditrice si debba attivare ai sensi dell'art.156 disposizioni per l'attuazione del c.p.c., onde evitare di incorrere nelle previste decadenze e nelle consequenziali responsabilità di cui si è riferito al punto 1 delle presenti linee guida.

A tale scopo, oltre a provvedere alla notificazione della sentenza entro 60 giorni dalla data di ricezione del titolo giudiziale definitivo ai sensi del novellato art.212 del c.g.c. l'amministrazione creditrice deve depositare (a mezzo di legale appositamente incaricato) copia conforme presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art.213, comma 2, c.g.c.).

L'amministrazione creditrice, laddove siano state sottoposte a sequestro quote di ratei pensionistici o di indennità di fine rapporto, oltre al deposito di cui sopra, dovrà procedere alla notificazione di copia conforme del titolo esecutivo all'I.N.P.S. ovvero al competente diverso ente previdenziale, presso le rispettive sedi legali competenti individuate a norma di



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

legge, al fine di ottenere il versamento nelle casse dell'Erario delle somme accantonate a seguito del sequestro conservativo.

L'amministrazione creditrice dovrà altresì richiedere, ai sensi dell'art.679 c.p.c., entro il già menzionato termine di 60 giorni, l'annotazione del medesimo titolo esecutivo a margine delle trascrizioni del sequestro immobiliare a suo tempo effettuate.

8. La ritenuta cautelare

Si rappresenta che le amministrazioni creditrici possono chiedere alle altre amministrazioni o enti, nelle more dell'esecuzione, la sospensione del pagamento di somme dovute all'agente pubblico condannato con sentenza passata in giudicato, avvalendosi della ritenuta cautelare di cui all'art.82 c.g.c..

La conoscenza dell'esistenza di eventuali crediti vantati dall'agente pubblico condannato (soggetto debitore) nei confronti di altre amministrazioni o enti può essere oggetto di specifica richiesta a mente dell'art.214, comma 3, ultimo periodo, c.g.c.

9. La notificazione del titolo esecutivo

Per l'avvio dell'esecuzione è prescritto, ai sensi del novellato art.212 c.g.c., che *«il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale»*, con riferimento ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023.

Detta copia vale come titolo per l'esecuzione forzata per le amministrazioni creditrici nei confronti degli agenti pubblici condannati (soggetti debitori).

L'amministrazione provvederà, nel caso necessiti ai fini dell'esecuzione di più copie della sentenza, ad estrarne copia conforme alla sentenza originale digitale.

Solo per i titoli giudiziali definitivi relativi a procedimenti giurisdizionali instaurati precedentemente alla data del 28 febbraio 2023 continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al precedente art.212 c.g.c..

Solo in queste ipotesi la copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale, rilasciata dalla segreteria della sezione giurisdizionale, tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della segreteria stessa, sarà inviata all'amministrazione creditrice a cura della Procura regionale.

In ogni caso, il titolo giudiziale esecutivo dovrà essere immediatamente notificato personalmente ad ogni agente pubblico condannato a cura dell'amministrazione creditrice,

L'amministrazione avrà cura di custodire la copia digitale della sentenza trasmessa.

Si rammenta, in proposito, che la notificazione deve avvenire a mezzo Ufficiale giudiziario (non essendo valida, nell'ambito degli enti locali, quella a mezzo di messo comunale), oppure, nei confronti di coloro che ne siano dotati, attraverso il servizio di posta elettronica certificata, da effettuarsi da parte dei soggetti abilitati e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Considerato che con la notificazione il condannato ha conoscenza dell'inizio della procedura di riscossione nei suoi confronti, al fine di consentire il possibile adempimento spontaneo, appare opportuno che unitamente al titolo, qualora non si proceda mediante



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

esecuzione forzata (occorrendo, in tal caso, formale precetto), vada contestualmente inviato un invito ad effettuare il pagamento spontaneo dell'importo dovuto, al fine di evitare la prevista attività di riscossione coattiva, precisando sorte capitale, eventuali interessi e rivalutazione, oltre alle spese di giustizia e ai diritti di copia (da versare allo Stato), con la fissazione di un termine per adempiere di almeno 10 giorni¹.

10. Pagamento in forma rateale

Nell'invito si può anche indicare la possibilità di poter procedere, previa richiesta, al recupero mediante rateizzazione.

A questo proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art.215, comma 5, c.g.c. il debitore può essere ammesso, su sua richiesta, al pagamento in forma rateale, previa predisposizione, a cura dell'amministrazione creditrice, di un piano di rateizzazione che tenga conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

Il piano di rateizzazione, al pari di ogni sua eventuale successiva modificazione, è sottoposto alla preventiva approvazione del Pubblico Ministero contabile.

Stante la chiara *ratio legis*, la previa approvazione da parte del Pubblico Ministero deve intendersi estesa anche ad ogni ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria diversa dall'adempimento (*i.e.* conclusione di contratti di transazione ovvero compensazioni).

Ogni violazione al predetto obbligo informativo potrà valere ai sensi del più volte citato art.214, comma 4, c.g.c.

11. Decesso del debitore

Nell'ipotesi intervenga il decesso del debitore in costanza di esecuzione del titolo giudiziale definitivo, atteso che il debito risarcitorio derivante dalla responsabilità amministrativa resta strettamente personale e si estingue con la sua morte senza incidere negativamente sulla successione degli eredi (in tal senso, si v. tra le molte, Cass. civ., Sez. I, sent. 21 febbraio 2009, n. 4432), si deve sospendere l'attività esecutiva e l'evento deve essere portato immediatamente alla cognizione della Procura regionale per valutare la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n. 20 del 1994 (*i.e.* illecito arricchimento del *de cuius* e indebito arricchimento dei suoi aventi causa).

Sarà cura della Procura regionale comunicare l'esito della valutazione.

¹ Il pagamento delle spese di giustizia e diritti dovrà essere effettuato dal debitore a mezzo del **conto corrente postale n.31617004 intestato alla "Banca d'Italia - Tesoreria Centrale"**, riportando la seguente causale: «Spese di giustizia e diritti relativi alla sentenza Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale/Sezione d'Appello per la regione Siciliana n._____, depositata il __/__/__, debitore_____».

L'importo del versamento, se superiore ad euro 77,47, dovrà essere maggiorato di Euro 1,81 per imposta di bollo sulla relativa quietanza di tesoreria.

Copia della documentazione concernente l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata, a cura dell'amministrazione creditrice, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro, Ufficio V.

12. Incompatibilità per gli amministratori di enti locali condannati dalla Corte dei conti

Qualora l'Ente danneggiato sia un Ente locale si rammenta quanto prescritto dall'art.63, comma 1, n. 5 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede l'incompatibilità con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale di colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del Comune o della Provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, sia stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non abbia ancora saldato il credito erariale.

A mente del successivo art.68, le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalle cariche suindicate, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a determinarsi la causa medesima.

Il procedimento per la contestazione della causa di incompatibilità trova la propria disciplina nell'art.69 del D.Lgs. n.267 del 2000.

In considerazione dell'altissimo interesse pubblico che riveste l'attività volta al recupero dei crediti derivanti dalle sentenze della Corte dei conti, anche in un'ottica dissuasiva e di deterrenza da successivi comportamenti dannosi per l'erario, si confida nella fattiva collaborazione delle amministrazioni destinatarie delle presenti linee guida.

13. Esecuzione dei provvedimenti ai quali consegue la incandidabilità/ineleggibilità

L'art. 248, comma 5, t.u.e.l. stabilisce a carico degli "amministratori", responsabili del dissesto finanziario di un ente locale, il divieto di "ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati"; analogamente, "i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo", così come non possono altresì "ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici". Agli stessi rigori sono astretti, ai sensi del successivo comma 5 bis, i componenti del collegio dei revisori, riconosciuti responsabili in sede di giudizio contabile, in caso "di gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni" nei loro confronti è sancito il divieto di nomina nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. In questi casi, la "Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".



CORTE DEI CONTI

Via Filippo Cordova 76 - 90143 Palermo - Italia

e-mail: procura.regionale.sicilia@corteconti.it | pec: sicilia.procura@corteconticert.it

Come si evince dal testo normativo, si tratta di conseguenze applicabili ex lege ai responsabili delle gravi inadempienze, puntualmente individuate e descritte dal legislatore. All'accertamento, in sede di giurisdizione contabile, delle condotte poste in essere in difformità dei parametri sopra indicati, segue automaticamente e ipso jure l'interdizione dalle cariche, nei termini e con le modalità sopra descritte, senza che sia necessario, nell'immediato, l'adozione di un ulteriore provvedimento amministrativo dichiarativo della sanzione (Avvocatura Generale dello Stato, parere prot. n. 4146/24).

L'autorità amministrativa, alla quale sarà trasmesso il provvedimento giurisdizionale a cura di questa Procura, invece, interverrà con un proprio provvedimento nel caso in cui il soggetto si candidi o sia in corso un mandato elettivo (Avvocatura Generale dello Stato, parere prot. n. 4146/24).

Va precisato che, in ogni caso, gli effetti della sanzione decorreranno dal primo accertamento giudiziale di responsabilità e non dai provvedimenti scaturenti dagli ulteriori gradi di giudizio.

14. Disposizioni finali

Le presenti disposizioni abrogano ogni precedente direttiva in materia.

Palermo, data della sottoscrizione digitale.

f.to digitalmente
Il Procuratore Regionale
Pres. Pino Zingale

